



Studio Associato Fornabaio
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

Circolare ACCERTAMENTO

03 Settembre 2015

L'ANTIECONOMICITÀ BASTA PER L'ACCERTAMENTO ANALITICO- INDUTTIVO

*Segnaliamo, di seguito, una recente sentenza di **Cassazione** in materia di accertamento induttivo in presenza di comportamenti imprenditoriali ritenuti antieconomici. **Sentenza n. 13734 del 24 luglio 2015***

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'accertamento induttivo, in presenza di scritture contabili formalmente corrette, è consentito qualora la contabilità appaia inattendibile e configgente con le fondamentali regole di ragionevolezza.

Gli elementi idonei a consentire al giudice di trarre la prova di un fatto in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c. non devono necessariamente essere più di uno nonostante la previsione del requisito della concordanza contenuto in tale norma, valendo questa solo nell'ipotesi in cui concorrano più elementi e potendo quindi anche uno solo di essi essere assunto a base purché grave e preciso.

Ne deriva che se **un singolo elemento indiziario è idoneo a fornire una presunzione grave e precisa**, non vi sono dubbi sulla legittimità dell'accertamento analitico-induttivo che si fondi esclusivamente su di esso.

Nel caso trattato nella sentenza in commento, la Suprema Corte, in presenza di una condotta antieconomica, **utili irrisori o addirittura perdite rispetto alla gestione di un'attività imprenditoriale che impegna tempo, capitali e costi gestionali significativi**, afferma che *«...è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente»*.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.